

La gestione del servizio idrico integrato e nuove dimensioni della normatività

Integrated Water Service Management and New Dimensions of Normativity

SERGIO MAROTTA¹

Sommario

L'articolo si propone di analizzare le ragioni per le quali le regole del mercato e della concorrenza continuano ad essere considerate, nel contesto italiano, le più idonee a garantire la gestione efficiente di una risorsa essenziale come l'acqua e di tutti i servizi connessi al suo accesso e al suo utilizzo da parte della collettività.

Il lavoro prende in esame la legislazione italiana degli ultimi trent'anni in tema di servizio idrico integrato evidenziando come essa sia stata costantemente influenzata prevalentemente da fattori economici.

La prospettiva sociologico-giuridica, considerando specificamente la genesi sociale dell'idea di normatività, può essere determinante per pensare a forme di organizzazione sociale e di istituzionalizzazione giuridica relative alla gestione di una risorsa collettiva come l'acqua che tenga conto della presenza di istanze sociali diverse da quelle economiche.

Parole chiave: Acqua, servizio idrico integrato, mercato, risorse collettive, normatività.

Abstract

The article aims to analyze why market and competition rules continue to be regarded, within the Italian context, as the most suitable for ensuring the efficient management of an essential resource like water and all related services for its access and use by the community.

The study examines Italian legislation over the past thirty years concerning integrated water service management, highlighting how it has been steadily influenced by economic factors.

From a sociological-legal perspective, particularly considering the social origins of the concept of normativity, it is possible to envision forms of social

¹ Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. sergio.marotta@unisob.na.it.

organization and legal institutionalization for managing a collective resource like water that account for social instances beyond economic ones.

Keywords: Water, Integrated Water Service, market, collective resources, normativity.

1. Premessa²

In questo articolo si intende affrontare, in una prospettiva sociologico-giuridica, il tema della progressiva introduzione di criteri privatistici e di logiche utilitaristiche e di mercato all'interno di un sistema di attività a carattere industriale diretto a garantire un diritto fondamentale di ogni cittadino come quello all'accesso e all'uso dell'acqua.

Trattando il problema teorico dei rapporti tra economia e diritto, il lavoro può inserirsi nell'ambito del tema più ampio dei processi di istituzionalizzazione dei poteri, in questo caso del potere economico.

Quello che è avvenuto in Italia nell'ambito della gestione dei servizi idrici negli ultimi trentacinque anni, più che con i termini di liberalizzazione e privatizzazione con i quali viene generalmente descritto, potrebbe essere meglio riassunto con il concetto di depubblicizzazione, "un esito di fatto più che un modello in sé, che ricalca solo in parte il modello ideale (...) della privatizzazione" (Citroni, Giannelli, Lippi 2008, p. 63). La gestione dei servizi idrici è, infatti, ancora per lo più controllata dalla mano pubblica prevalentemente a livello locale mediante consorzi obbligatori tra Comuni anche se non più esercitato attraverso aziende municipalizzate, ma utilizzando lo strumento giuridico della società commerciale a capitale totalmente pubblico o misto.

A proposito del rapporto tra diritto ed economia si può preliminarmente osservare che per quasi un secolo, a partire dall'inizio del Novecento e fino agli anni Novanta del secolo scorso, il settore idrico è stato caratterizzato da una forma di de-economizzazione, consistente nella sostanziale sottrazione di tale settore al libero mercato e ad una razionalità meramente economica per privilegiare la natura propria del servizio pubblico consistente nell'assicurare la fornitura di servizi ai cittadini rispettando l'autonomia delle scelte delle comunità territoriali e garantendo il diritto di accesso a tali servizi.

2 Questo articolo è la rielaborazione della relazione tenuta in occasione della tavola rotonda sul tema "Le istituzionalizzazioni dei poteri nella società digitale" che si è svolta a Milano il 14 dicembre 2023 presso l'Università di Milano Bicocca durante il Convegno Internazionale AIS "I dilemmi della società digitale. Riflessioni epistemologiche e metodologiche sull'uso e sulle conseguenze sociali delle tecnologie". L'articolo è il risultato di una ricerca svolta nell'ambito del PRIN 2022 "Cultural Background, Social and Political Identity of Individuals and Groups, their Dynamics and the Role of Policies" (prot. P2022YY9P2_002).

Nella riorganizzazione dell'intero comparto dei servizi pubblici a livello locale, iniziata, per la parte che riguarda l'organizzazione istituzionale pubblica, con la riforma dell'ordinamento degli enti locali del 1990, la principale caratteristica è stata quella di una decisa influenza esercitata dal sistema economico sulle riforme del diritto vigente e sui conseguenti processi di riorganizzazione condizionati dalle teorie economiche dominanti.

Così, all'interno del più ampio comparto dei servizi pubblici locali, il servizio idrico è rientrato a pieno titolo tra i settori considerati dal legislatore italiano come settori a rilevanza economica e, dal legislatore europeo, come un servizio di interesse economico generale (SIEG), intendendosi con tale definizione quei servizi di interesse generale che vengono forniti a pagamento e sono soggetti alle norme europee e nazionali in materia di concorrenza.

2. Cenni sull'evoluzione del diritto dei servizi idrici

Il settore dei servizi idrici è stato investito negli ultimi anni da una numerosa serie di riforme. La direzione univoca e costante di questi interventi legislativi è stata quella volta a trasformare l'intero settore in un mercato competitivo costruito artificialmente e regolato dalla mano pubblica.

Dal momento che la prospettiva socio-giuridica che caratterizza la nostra ricerca non può prescindere dalla conoscenza del diritto positivo e della sua evoluzione, si è scelto di iniziare l'analisi, per non andare troppo indietro nel tempo, dalla legge Galli, L. 5 gennaio 1994, n. 36, che ha introdotto in Italia un nuovo servizio pubblico complesso: il servizio idrico integrato.

La riforma disegnata dalla legge Galli, in pieno periodo di liberalizzazioni e privatizzazioni su scala globale, costituisce, in realtà, l'introduzione in Italia dei punti principali della riforma voluta in Inghilterra dal governo di Margaret Thatcher che, nel 1989, aveva deciso la totale privatizzazione sia della proprietà delle infrastrutture idriche che della gestione dei relativi servizi ai cittadini (Marotta, Spina 2020).

Si tratta di quella che è stata considerata, in un primo momento, una razionalizzazione del settore perché il nuovo servizio idrico integrato metteva insieme i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue unificando l'organizzazione della gestione dell'intero ciclo delle acque in un unico servizio complesso.

Vengono, dunque, integrati tra loro diversi servizi essenziali, che erano stati gestiti per circa un secolo da aziende pubbliche diverse, in un unico servizio con le caratteristiche di un'organizzazione industriale diretta a realizzare una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei servizi in una prospettiva esclusivamente economica.

Parallelamente alle riforme specifiche del settore dell'acqua e dei relativi servizi vengono approvate una serie di riforme della Pubblica Amministrazione – le più importanti sono state le cosiddette leggi Bassanini – che avviavano un processo di graduale riorganizzazione complessiva della P.A. disarticolando le gestioni pubbliche esistenti dall'interno della P.A. e predisponendo la progressiva esternalizzazione di tutti i servizi locali con l'obiettivo finale di 'costringere' le amministrazioni locali a rivolgersi unicamente al mercato per soddisfare le esigenze dei cittadini (Marotta 2011, 2017; De Vidovich et al. 2022).

La legge Galli introduceva una forma di organizzazione del servizio idrico suddiviso in ambiti territoriali ottimali (Ato) comprendenti diversi Comuni, da disegnare sulla base della configurazione dei bacini idrografici, e disciplinava l'integrazione verticale tra i gestori esistenti mediante fusioni, in modo da poter realizzare economie di scala riducendo fortemente il loro numero.

Da allora il legislatore italiano ha emanato una miriade di norme dirette a riformare, in generale, tutto il settore dei servizi pubblici locali e, in particolare, decine di norme specificamente rivolte al settore dei servizi idrici.

Tutti i provvedimenti messi in campo nel periodo del cosiddetto "riformismo" che ha caratterizzato gli ultimi quarant'anni si richiamano ai principi di efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini. I concetti di "efficienza" ed "efficacia", accompagnati da quello di "economicità", hanno segnato in profondità il complesso percorso che ha portato anche il settore dell'acqua ad aprirsi alle regole della concorrenza e del mercato.

Il termine "riformismo" che per buona parte del secondo dopoguerra era stato utilizzato per descrivere la necessità di nuove leggi volte a migliorare progressivamente le condizioni delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, dagli anni Novanta del secolo scorso diventa sinonimo di "riforme strutturali" tendenti a far ritornare logiche competitive anche nei servizi essenziali a livello locale (Iannello 2020, Marotta 2021, Mattei 2013).

L'obiettivo bipartisan di tutte le forze politiche e di tutti i governi di centro-sinistra e di centro-destra, come dichiara espressamente – proprio nell'anno dei referendum sull'acqua pubblica – uno dei principali ispiratori delle riforme della Pubblica Amministrazione della fine del secolo scorso, Franco Bassanini, era fondato sulla persistente convinzione che la

apertura alla competizione e al mercato, nel quadro di una regolamentazione ben temperata e sotto la vigilanza di autorità di regolazione e controllo realmente indipendenti e competenti, avrebbe assicurato [...] servizi pubblici di migliore qualità a costi più sostenibili per la collettività e per gli utenti, attraverso la selezione competitiva del gestore (pubblico o privato) più efficiente (Bassanini 2011, p. 2).

Così anche il settore dell'acqua, che è un ambito di attività con evidenti caratteristiche di monopolio naturale – costituite, in primo luogo, dall'unicità della risorsa e dalla difficoltà all'ingresso dato l'alto costo delle infrastrutture necessarie per il suo utilizzo –, dovette subire l'apertura alla competizione e al mercato.

La legge Galli è una riforma che, come quelle che seguiranno, mette al centro dei suoi obiettivi gli effetti positivi della concorrenza senza discuterne in nessun modo le fondamenta teoriche e l'utilità della sua applicazione anche al settore della gestione dell'acqua.

Tornando al tema dell'acqua come risorsa collettiva, è evidente che, in Italia, siamo ancora di fronte alla tradizionale dicotomia Stato/mercato che prevede una scelta tra forme diverse di organizzazione del servizio rappresentate, da un lato, dalle imprese che agiscono sul mercato in forme organizzative spontanee di tipo privatistico e, dall'altro, da forme organizzative di tipo pubblicistico che dipendono dalle scelte del sistema politico che devono tener conto della classica interazione tra decisioni di governo e opinione pubblica.

Gli incessanti interventi di riforma, alcuni rimasti nella fase embrionale di elaborazione di disegni di legge e di decreti legislativi, altri arrivati effettivamente in porto, si sono interrotti soltanto per un breve periodo successivo ai cosiddetti referendum sull'acqua pubblica del 12 e 13 giugno 2011 e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 che aveva bocciato l'ennesima riforma dei servizi pubblici locali proprio perché contraria agli esiti referendari.

Gli ultimi tasselli di questo lungo e macchinoso percorso legislativo diretto a realizzare il passaggio al mercato dell'intero settore del servizio idrico integrato sono stati, dapprima, la legge sulla concorrenza del governo Draghi (n. 118 del 2022), che contiene, all'art. 8, la delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, e, poi, il conseguente D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Quest'ultimo decreto costituisce la normativa attualmente applicabile al servizio idrico integrato e chiarisce sin dall'art. 1, comma 3, che "Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale".

Come si è cercato sommariamente di descrivere, nei quasi trent'anni trascorsi dalla legge Galli all'ultimo intervento legislativo del dicembre 2022 nulla è cambiato nella direzione di fondo delle trasformazioni del diritto dei servizi pubblici locali, e non hanno inciso su questo percorso né fenomeni globali, come la crisi finanziaria del 2007-2008 o la pandemia da Covid-19 che pure aveva messo chiaramente in luce la carenza negli investimenti pub-

blici nel settore dei servizi ai cittadini, né fenomeni locali quali la resistenza dei numerosi movimenti sociali e comitati civici in difesa della gestione pubblica dell'acqua. Nessuna crisi è riuscita finora a scardinare l'idea della centralità del mercato nella definizione delle scelte pubbliche anche in settori nevralgici per la qualità della vita dei cittadini come quello dei servizi essenziali (Crouch 2012).

3. Istituzionalizzazione della concorrenza e del mercato nel settore del servizio idrico integrato

In una prospettiva socio-giuridica, un'analisi delle norme giuridiche che sia utile per le scienze sociali dovrebbe essere tesa a individuare le istanze sociali che generano l'esigenza di una regolazione di determinati settori di attività. Abbiamo, infatti, generalmente un'ampia conoscenza dei modi per costruire e applicare il diritto, ma una scarsa conoscenza delle cause e delle conseguenze della sua concreta applicazione (Hyden 2022).

Le istanze normative che hanno influito negli ultimi quarant'anni e influiscono ancor oggi sulla giuridificazione dell'attività di gestione del settore dell'acqua si basano essenzialmente sulla competenza tecnica e giuridica dei proponenti e sono costantemente ispirate alla convinzione che per restituire efficienza a un settore come quello idrico sia necessario, in primo luogo, introdurre le regole della concorrenza. Da dove derivi questa semplicistica convinzione e perché continui a sussistere immutata nonostante la profonda e rapida trasformazione delle condizioni ambientali e sociali è difficile dire.

Per quanto riguarda i grandi servizi pubblici nazionali, si può leggere quanto scrive Giuliano Amato nel suo volume *Bentornato Stato, ma*

Allora [l'Autore si riferisce all'Italia dei primi anni Novanta del secolo scorso, ndr] dovevamo uscire da quella che, non solo in Italia, era stata definita la crisi fiscale dello Stato, segnata da eccessi di debito pubblico, di burocrazia, di infiltrazioni politiche nei gangli delle tante imprese in proprietà pubblica e nei rapporti tra apparati pubblici e imprese private (Amato 2022, p. 29).

La considerazione dell'inefficienza economica provocata dalla inefficienza e dalla corruzione diffusa nelle gestioni pubbliche è stata, senza dubbio, la leva principale che ha indotto il legislatore ad adottare come rimedio prioritario quello dell'introduzione delle regole della concorrenza e del mercato che avrebbero dovuto garantire una maggiore trasparenza e una migliore efficacia nella gestione dei servizi. È probabile che l'idea di un abuso da parte dei poteri pubblici caratterizzi alcuni periodi storici, per cui in tali periodi si tende a limitare le attività svolte direttamente dal pubblico, mentre vi sono altri periodi in cui si teme di più l'abuso privato e si cerca una possibile

tutela nell'azione dello Stato e degli enti pubblici e quindi si tende ad ampliare il settore pubblico. Tale dinamica assume un andamento ciclico che assomiglia a quello di un pendolo (De Grauwe 2018).

Mark Granovetter ha chiarito che quando c'è un'interazione tra attività economiche e attività non economiche, le attività non economiche influiscono sui costi e sulle tecniche dell'attività economica definendo questo fenomeno come "radicamento sociale" dell'attività economica. Tale radicamento sociale può essere determinato dalla politica, dall'azione delle reti sociali, dalla cultura o dalla religione. Tra i costi determinati dal radicamento sociale descrive anche quelli causati dalla corruzione:

One common example is that a culture of corruption may impose high economic costs and require many off-the-books transactions to carry on normal production of goods and services. Such negative aspects of social embeddedness receive the lion's share of attention, especially when characterized pejoratively as "rent seeking." Less often noted, but probably more important, are savings achieved when actors pursue economic goals through non-economic institutions and practices to whose costs they made little or no contribution (Granovetter 2005, p. 35).

In situazioni di crisi o di particolare emergenza, si pensi alla recente crisi finanziaria globale del 2007/2008 o all'epidemia da Covid-19, si tende generalmente a preferire – e finanche a tollerare – possibili abusi da parte del potere pubblico pur di ottenere un potenziale vantaggio a favore dei singoli individui privati.

Dal punto di vista teorico, un passaggio decisivo che contribuisce ad accentuare la critica verso l'inefficienza delle gestioni pubbliche si è realizzato con l'introduzione della teoria dei costi di transazione di Williamson e con il neoistituzionalismo di Douglas North anche nell'analisi delle amministrazioni pubbliche. Si è incominciato, infatti, a pensare che anche queste ultime dovessero essere valutate alla luce del criterio economico dell'azzerramento dei costi di transazione, cioè dei costi legati all'organizzazione delle attività che gli operatori non sono in grado di sostenere da soli e che implicano la necessità di rivolgersi all'esterno dell'organizzazione stessa. Così si è finiti per considerare inefficienti tutte le istituzioni che, assumendo come finalità quelle di orientare e promuovere scelte diverse da quelle compiute dal mercato, contribuiscono a consumare ricchezza attraverso un aumento dei costi di transazione (Amato 2022).

In sintesi, anche le istituzioni pubbliche e, nel settore dei servizi, le forme organizzative utilizzate dal potere pubblico, rispondono al mercato in quanto la loro efficienza non è più identificata nella misura della conformità all'insieme delle norme che ne determinano la nascita e ne regolano il funzionamento, ma esclusivamente in termini di efficienza del risultato economico prodotto.

Ciò è avvenuto nonostante l'analisi socio-giuridica abbia evidenziato il pericolo costituito dal fatto che i principi e il tipo di razionalità che caratterizzano la scienza economica concorrano in modo determinante – o addirittura esclusivo – a definire i criteri di elaborazione delle norme giuridiche. In particolare, secondo Gunther Teubner, negli ultimi anni le teorie dei costi di transazione, dei diritti di proprietà, della public choice e l'analisi economica del diritto avrebbero sostituito nel sistema giuridico “l'asfittico concetto della giustizia con l'ideale dell'efficienza” (Teubner 2015, p. 18).

Teubner ha criticato con insistenza il concetto di riduzionismo economico-politico che ha caratterizzato i processi di globalizzazione degli ultimi trent'anni cercando di contrastare la visione monistica del processo economico come unica dimensione della normatività. Per Teubner “Lo sviluppo delle sfere civili diverrà possibile solo se e quando si riuscirà a stabilire un regime autonomo di decisioni organizzate e di processi di controllo spontanei; un regime diverso sia da un mercato controllato dal profitto sia da processi politici controllati mediante il potere” (Teubner 2005, p. 77).

Ma nonostante tali avvertimenti il diritto, soprattutto in una prospettiva socio-giuridica di tipo funzionalista, è risultato facilmente permeabile alla razionalità economica. E questo proprio perché una delle funzioni principali del diritto è appunto quella allocativa dal momento che ogni norma giuridica ha anche un significato economico come sottolineava già Lawrence Friedman quasi cinquant'anni fa (Friedman 1975).

Oggi è ancora Mark Granovetter ad analizzare approfonditamente questo fenomeno dalla prospettiva della sociologia economica:

Le spiegazioni di carattere funzionalista spesso godono di una certa verosimiglianza perché fra istituzioni economiche e ambiente economico di riferimento vi è una corrispondenza apparentemente perfetta. Ciò può dipendere, in realtà, dalla possibilità che siano state le istituzioni a modificare il proprio ambiente in modo da creare una maggiore compatibilità. [...] Se è vero che un particolare ambiente economico tende a caratterizzare un particolare tipo di configurazione istituzionale, è anche vero che tale caratterizzazione può avvenire in base a una gamma di opzioni assai più ampia di quanto non possiamo immaginare e comprendere quindi una certa molteplicità di equilibri istituzionali stabili. La traiettoria storica del sistema può determinare quale di questi equilibri istituzionali si verificherà, rendendo indispensabile lo studio della loro dinamica» (Granovetter 2017, p. 10).

Tornando a un'analisi interna alla scienza giuridica, vi sono alcuni giuristi come la comparatista tedesca che insegna negli Stati Uniti, Katharina Pistor, che ha sviluppato una teoria del diritto come vero e proprio “codice del capitale”, secondo la quale il diritto costituirebbe lo strumento principale utilizzato dal potere economico per strutturarsi e stabilizzarsi:

La codifica giuridica del capitale è un processo ingegnoso senza il quale il mondo non sarebbe mai arrivato ai livelli di ricchezza attuali, eppure il processo in sé è stato in genere celato. In questo libro intendo fare luce su come la legge contribuisca a creare sia la ricchezza sia la disegualianza (Pistor 2021, p. 15).

La sociologia del diritto, dal canto suo, ha cercato di evidenziare e di analizzare criticamente alcune forme di ingiustizia specie nei settori della tutela dell'ambiente e del territorio, della realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche, spesso identificando istanze sociali alternative a quelle della concorrenza e del mercato.

Quanto al servizio idrico integrato e alla sua gestione, non è superfluo sottolineare come esso sia caratterizzato da fenomeni sociali complessi che riguardano non solo un generico richiamo alla giustizia sociale e alla qualità della vita dei cittadini, ma hanno a che fare con il *climate change*, con la disponibilità effettiva della risorsa idrica e con la sostenibilità complessiva del suo utilizzo da parte dell'uomo. Cioè con fenomeni sociali che, in genere, trascendono la scienza economica e che sono considerati da quest'ultima come semplici esternalità. Se volessimo ragionare in termini socio-economici, la considerazione di fenomeni sociali che condizionasse la produzione di un bene o di un servizio contribuirebbe a generare costi di transazione che trovano origine nelle decisioni della politica o nelle azioni delle reti sociali ma che non sono efficienti se vengono considerati nella prospettiva della scienza economica.

Nonostante ciò, nel settore del servizio idrico integrato, dalla legge Galli del 1994 fino al 2011, anno dei referendum per l'acqua pubblica, si è assistito a un costante processo di riorganizzazione e di costruzione artificiale delle condizioni di mercato con una riduzione e concentrazione del numero dei gestori mediante fusione tra quelli esistenti (economie di scala) e alla sostanziale eliminazione di quasi tutti i soggetti imprenditoriali di diritto pubblico (aziende municipalizzate, aziende speciali, gestioni in economia).

I referendum del 2011 hanno segnato, dunque, soltanto una breve parentesi nel processo di liberalizzazione – inteso come realizzazione delle condizioni strutturali perché un mercato possa realmente operare – del settore dell'acqua che viene completato, nonostante i referendum, con l'attribuzione delle funzioni di controllo e vigilanza sul settore idrico a un'autorità indipendente a partire dal 1° gennaio 2012, nella totale disattenzione dell'opinione pubblica. Quell'Autorità che allora si chiamava Aeegi - Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è la stessa che oggi si chiama Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e sta via via crescendo per dimensioni e per competenze richiamandosi, anche per il settore idrico, alla sua natura costitutiva segnata dalla legge istitutiva del 1995 che aveva la

precisa finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori già liberalizzati e privatizzati dell'energia elettrica e del gas.

Le leggi successive ai referendum del 2011 continuano, dunque, sulla medesima strada del completamento della liberalizzazione, delle esternalizzazioni e degli affidamenti mediante gara pubblica fino alla legge sulla concorrenza del governo Draghi n. 118 del 2022 che stabilisce i principi cui deve attenersi la riforma dei servizi pubblici locali varata con il Decreto legislativo n. 201 del 23.12.2022 e che costituisce, tra l'altro, una delle condizioni per l'accesso ai prestiti elargiti dall'Unione europea per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Istanze sociali alternative al mercato e alla concorrenza

Parallelamente ai processi di riforma varati a partire dalla legge Galli del 1994, si sono sviluppate all'interno della società italiana istanze sociali di diversa natura rispetto a quella esclusivamente economica. Tali istanze sono state ispirate dalla necessità di inserire logiche alternative a quelle di mercato nel settore della gestione dell'acqua e di mantenere una gestione pubblica in grado di garantire l'accesso alle risorse idriche e la loro tutela per le future generazioni. Tali istanze si sono ulteriormente sviluppate anche relativamente alle ultime problematiche ambientali legate alla siccità e alle alluvioni e, in sostanza, alla necessità di dover affrontare il problema di eventi climatici estremi dovuti al cambiamento climatico che interessa anche – e soprattutto – la gestione del ciclo delle acque superficiali.

Peraltro, la presenza di istanze alternative a quelle del mercato non è stata soltanto una caratteristica del contesto sociale e politico italiano come testimoniano alcune importanti ricerche a livello non soltanto europeo (Lobina, Hall 2000; Bieler 2021; Muehlebach 2023).

Nel corso degli anni della riorganizzazione, della liberalizzazione e della privatizzazione del settore idrico sono nati numerosissimi Comitati spontanei per l'acqua pubblica che, nel 2006, convergono nel «Forum italiano dei movimenti per l'acqua». Quest'ultimo, nel 2007, si fa promotore di una Legge di iniziativa popolare con 450.000 firme raccolte a fronte delle 50.000 richieste dall'art. 71 della Costituzione. Tale legge rubricata in Parlamento sotto il titolo «Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque» si muoveva in una direzione alternativa a quella del mercato e della concorrenza e proponeva il ritorno a forme di gestione a carattere pubblico che vedessero la partecipazione attiva della cittadinanza alle decisioni sull'utilizzo e sulla gestione delle risorse idriche. La legge di iniziativa popolare, benché ripresentata nelle diverse legislature successive, è stata parzialmente discussa nelle Commissioni parlamentari ma non è mai arrivata al voto nell'Aula di Montecitorio.

Nel 2011, il Forum dei movimenti per l'acqua diventa il motore principale della raccolta di quasi 1.500.000 firme (contro le 500.000 necessarie) per la promozione dei due referendum popolari celebrati il 12 e 13 giugno 2011 che segnano l'abrogazione della disciplina allora vigente sulla gestione dei servizi pubblici locali e la vittoria, almeno temporanea, dei sostenitori della gestione pubblica e partecipata delle risorse idriche (Marotta 2019, De Vidovich et al. 2022).

L'unica amministrazione locale che sulla scorta dei risultati del referendum è tornata a una gestione del servizio idrico integrato con strumenti di diritto pubblico è stata il Comune di Napoli che, nel 2012, ha trasformato la propria società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione del servizio idrico integrato in un'azienda speciale di diritto pubblico denominata ABC - Acqua Bene Comune (Marotta 2015; Geagea, De Tullio 2024).

Nonostante la presenza di istanze sociali che proponevano soluzioni alternative al mercato e alla concorrenza, ben conosciute nei luoghi istituzionali della rappresentanza politica, le lunghe e complesse vicende di questi anni hanno portato alla trasformazione della gestione dell'acqua, che era un bene de-economizzato in quanto sottratto al mercato e affidato alla gestione pubblica garantita dai Comuni attraverso proprie aziende municipalizzate, in un bene economico da gestire con criteri di mercato.

La gestione municipalizzata è stata costantemente nel mirino di coloro che la consideravano una gestione di tipo clientelare e per questo inefficiente ed è stata attaccata in tutti i modi possibili per convincere l'opinione pubblica, a livello nazionale e a livello locale, a preferire i criteri di efficienza assicurati dalla concorrenza e dal mercato.

La privatizzazione delle partecipate locali è diventata, così, uno dei principali obiettivi della *spending review* degli anni dell'austerità come testimonia il *Programma di razionalizzazione delle partecipate locali* redatto, nell'agosto del 2014, dalla struttura della presidenza del Consiglio guidata allora dal prof. Carlo Cottarelli (Marotta 2014).

La cultura del mercato ha continuato a spingere costantemente sul sistema politico italiano affinché tutti i settori prima gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione mediante strumenti di diritto pubblico, compreso quello della gestione dell'acqua, diventassero settori di mercato con una netta inversione di tendenza anche rispetto ai criteri fissati nella Costituzione del 1948.

5. Cosa ha a che fare tutto questo con la sociologia del diritto?

Come si può evincere anche dalla nuova declaratoria disciplinare, la sociologia del diritto si occupa, in generale, di studi e ricerche specificamente volti

a comprendere e spiegare i processi di istituzionalizzazione delle dimensioni normative delle società e della loro specificità rispetto a forme diverse di istituzionalizzazione. In particolare la prospettiva socio-giuridica intende analizzare le modalità con le quali le condizioni culturali, politiche e tecniche definiscono i contenuti e la specifica selettività delle norme nell'ambito dell'agire sociale.

In questo senso, può essere utile richiamare le parole di papa Francesco il quale, nel capoverso 179 della sua Enciclica *Laudato si'* del 2015, così scrive: "La società, attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi". E più avanti "Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali". Questi punti sono stati recentemente ribaditi dalla Esortazione Apostolica *Laudate deum* che sviluppa alcuni dei concetti già espressi nel 2015. Certo si potrebbe dire che un Pontefice è una suprema autorità religiosa che esprime, nel caso di Francesco, un fortissimo potere carismatico, ma che difficilmente possa essere 'arruolato' nel settore della sociologia del diritto.

Si potrebbe chiamare in causa il pensiero di Elinor Ostrom sulla gestione delle risorse collettive di cui l'acqua certamente fa parte. Il premio Nobel per l'economia per il 2009 le è stato conferito per i suoi studi pluridecennali sulle forme di *governance* alternative a quelle dello Stato e del mercato:

Le istituzioni sono raramente interamente private o interamente pubbliche, 'il mercato' o 'lo stato'. Molte delle istituzioni (che operano in contesti in cui vengono utilizzate risorse collettive) che hanno avuto successo sono articolate combinazioni di istituzioni "di natura privata" e "di natura pubblica" che non possono essere classificate in una sterile dicotomia (Ostrom 2006, p. 29).

D'altra parte se la Ostrom deve considerarsi un'economista e non certo una sociologa del diritto, le conclusioni delle sue ricerche portano alla luce le "analogie tra istituzioni autogovernate e durature nell'uso di risorse collettive" riscontrate nei vari luoghi del mondo dove si sono sviluppate esperienze ottimali di gestione di risorse collettive caratterizzate da alcune regole comuni. In particolare tra queste regole di base la Ostrom elenca le seguenti: 1. chiara definizione dei confini; 2. congruenza tra le regole di appropriazione, fornitura e le condizioni locali; 3. metodi di decisione collettiva; 4. controllo sulle condizioni d'uso della risorsa; 5. sanzioni progressive; 6. meccanismi di risoluzione dei conflitti; 7. un minimo livello di riconoscimento dei diritti di organizzarsi; 8. organizzazione articolate su più livelli (Ostrom 2006, pp. 134 s.). Insomma anche Elinor Ostrom riconosce nell'esigenza di un sistema di regole condivise e nella loro progressiva istituzionalizzazione l'elemento decisivo per una gestione efficiente delle risorse collettive e, soprat-

tutto, per evitare di ricadere in quella che definisce la “trappola intrinseca” e cioè quella della loro distruzione (Ostrom 2006, p. 37).

Dopo un Pontefice e un premio Nobel per l'economia, è necessario citare un sociologo del diritto. In questo caso la scelta è ricaduta su Håkan Hydén che si pone da diversi anni il problema di definire il concetto di norma giuridica in una prospettiva specificamente socio-giuridica. Per il sociologo svedese le norme giuridiche non sono altro che le regole sociali adottate dall'ordinamento giuridico. Ma, si chiede Hydén, quali regole e in che modo riescono ad assumere le caratteristiche che le rendono riconoscibili come norme giuridiche oltre che dalla società anche dalla scienza giuridica? (Hydén 2022).

Finora nel campo del servizio idrico integrato sono le regole del mercato ad avere permeato di sé il diritto positivo vigente riuscendo a imporsi su tutte le istanze sociali ‘concorrenti’, ma ci sono i presupposti perché si possa realizzare nel campo della gestione dell'acqua e, in generale, delle risorse collettive, una ricerca sociologico-giuridica sui modelli di gestione ottimali che tenga conto anche delle esternalità che il mercato non è in grado di considerare e dell'impatto sociale delle riforme sulla vita dei cittadini.

La domanda di fondo per una ricerca socio-giuridica potrebbe essere la seguente: visto che i problemi della gestione delle risorse idriche riguardano l'organizzazione di servizi complessi per i cittadini quali la fornitura di acqua per usi civili, il suo trattamento e la sua depurazione in funzione della sua restituzione al ciclo naturale, visto che i nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti del mutamento climatico e delle sue conseguenze per l'uomo e le generazioni future, nonché la necessità di preservare una risorsa che appariva infinita e sta diventando sempre più scarsa, ha ancora senso una specifica selettività delle norme che tenga conto esclusivamente delle istanze provenienti dal potere economico privato per collocarsi nella sfera pubblica con le caratteristiche proprie della normatività giuridica?

Una prospettiva interessante per una ricerca sociologico-giuridica potrebbe essere quella di guardare a tutte le possibilità a nostra disposizione (che è poi il ruolo che spetta al sociologo del diritto secondo alcune impostazioni classiche); di aggiornare il quadro generale su cui le riforme tendono ad incidere; verificare l'impatto sociale che l'inserimento delle regole della concorrenza in settori di monopolio naturale come l'acqua può produrre.

6. A mo' di conclusione

La sociologia del diritto si è consolidata, in uno dei suoi filoni più rilevanti, all'inizio del Novecento come un'alternativa al formalismo dominante nella scienza giuridica. Il formalismo si riduceva a una neutralità tecnica della norma giuridica che, pur inseguendo l'obiettivo di una generalità e astrat-

tezza ispirate a un astratto ideale di giustizia, raramente riusciva effettivamente a rispecchiare un corretto equilibrio tra le diverse istanze provenienti dalla società.

Ma la neutralità della forma diritto è diventata, nell'attuale contingenza storica, un generico "salvagente" (Irti 2007), ossia una semplice impalcatura esterna totalmente indifferente ai contenuti per poi trasformarsi, nel corso del tempo, nel principale strumento della "globale immensità dell'economia" (Irti 2004, p. 28).

Anche un autorevole filosofo come Emanuele Severino si era convinto, negli ultimi anni, di una irreversibile crisi della politica che "Da tempo ha ceduto all'economia la guida della società. Nelle società capitalistiche la politica (oramai anche quella di sinistra) mira a garantire il miglior funzionamento dell'economia di mercato. Di fatto, lo Stato non è più Stato politico, ma economico" (Severino 2017, p. 39).

Il prevalere della sfera economica nella determinazione degli equilibri politici e delle decisioni collettive ha rotto il rapporto privilegiato costruito nel corso dell'età moderna tra politica e diritto, trasformando il diritto da principale strumento per combattere le disuguaglianze esistenti nella società, in un complesso e raffinato strumento tecnico di giustificazione e riproduzione della disuguaglianza sociale (Iannello 2025).

Del resto, la rappresentazione dell'economia come attività fondamentale dell'uomo, in quanto legata alle ragioni della sopravvivenza materiale e della sua riproduzione biologica, ha trovato la sua definitiva consacrazione nel corso della seconda metà dell'Ottocento in Marx. Nella prefazione al suo scritto intitolato: "Per la critica dell'economia politica", il filosofo tedesco ha potuto affermare che l'anatomia della società civile si trova nelle leggi dell'economia politica (Marx 1974). Il marxismo, quindi, considera le relazioni economiche come caratterizzate da una sorta di primato sulle altre relazioni sociali in quanto intimamente radicate nella struttura soggiacente dell'organizzazione sociale costituita dalla sua struttura economica, mentre il diritto sarebbe "ridotto" al semplice ruolo di sovrastruttura.

Il crescente isolamento della scienza economica dal contesto sociale, fenomeno che Karl Polanyi (2010, 2019) aveva già affrontato nel secolo scorso e che Thomas Piketty (2014) e Mark Granovetter (2017) hanno rivisitato oggi, e l'ostinazione contemporanea delle classi politiche a non affrontare la questione delle conseguenze negative sulle relazioni sociali e sull'ambiente derivanti dall'applicazione di alcune teorie economiche dominanti, finisce per ridare centralità al concetto di "cultura del diritto".

Del resto non è un caso che dopo anni di intensi studi dedicati all'emersione della *lex mercatoria*, con intere biblioteche destinate al tema, stia emergendo oggi la questione della istituzionalizzazione dei nuovi poteri economici privati che si vanno definendo all'interno dei processi sociali.

Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio cambio di paradigma in cui il potere di prendere decisioni su temi e problemi che riguardano la collettività nel suo insieme sta passando da mani pubbliche – almeno formalmente trasparenti – a mani private. Queste ultime si sono, dapprima, semplicemente insinuate nelle pieghe del potere politico per poi iniziare gradualmente a sostituirsi ai poteri pubblici – favorite anche dagli spazi offerti dalle nuove tecnologie – tentando, nel contempo, di sottrarsi alle responsabilità che ne conseguirebbero.

Da qui la caratteristica di opacità dei nuovi poteri che costituisce l'esatto contraltare del tentativo di piena trasparenza che ha caratterizzato la costruzione del potere politico tradizionale attraverso un sistema complesso di procedure potenzialmente accessibili a tutti.

Secondo Maria Rosaria Ferrarese l'elemento fondamentale per l'affermazione dei nuovi poteri è costituito dal passaggio dal *government* alla *governance*, cioè da un sistema rigidamente gerarchico a un sistema di partecipazione e condivisione orizzontale dei luoghi della decisione politica. Tale passaggio, salutato inizialmente come una positiva apertura alla partecipazione di tutti i soggetti coinvolti alla decisione politica, si è rivelato, col passare del tempo, una modalità di gestione del potere attraverso la quale i soggetti più forti con le loro modalità di azione lobbistiche riescono ad ottenere decisioni in linea con i loro interessi di parte. E questi interessi sono in primo luogo quelli economici dal momento che la *governance* stessa

è pervasa da un intento di efficienza e di effettività: due termini che corrispondono a uno sguardo economico sul diritto, e che implicano che le regole siano confezionate in modo da raggiungere i risultati perseguiti, e che lo facciano con il minor dispendio di energie, siano esse energie economiche, misurabili in denaro, o energie politiche, misurabili in consenso, prestigio, credibilità, indipendentemente dal criterio con cui tali accreditamenti avvengono. Anche i caratteri di inclusività, di partecipazione, di co-decisione, ecc. sono funzionali a un' "economia del potere" che mira a "risparmiare" risorse ed energie (Ferrarese 2022, pp. 45-46).

A ciò si aggiunga che, soprattutto a causa della grande trasformazione tecnologica degli ultimi anni, è il sistema economico, più di quello politico, a disporre delle informazioni ovvero dei dati che servono a esercitare un vero e proprio controllo sulle vite delle persone. Sono, infatti, le grandi imprese come Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft a disporre dei cosiddetti *big data* cioè di un complesso di miliardi di informazioni dettagliatissime sul modo di pensare, sui comportamenti di consumo, sugli spostamenti, sulle abitudini e, addirittura, sulla salute dei loro utenti.

Su questo tema sono di grande importanza le ricerche di Shoshana Zuboff sul cosiddetto "capitalismo della sorveglianza" che ha trasformato i *big data*

in un'inesauribile miniera di profitti per chi è in grado di utilizzarli al meglio senza alcun rispetto per la privacy degli utenti (Zuboff 2019).

I nuovi poteri, oltre ad essere caratterizzati dall'uso delle grandi piattaforme digitali, provengono direttamente dal sistema economico e, attraverso lo strumento giuridico delle grandi società per azioni, vanno sostituendosi ai vecchi Stati nella gestione del potere.

Come era stato sostenuto da due studiosi americani, Berle e Means, negli anni Trenta del secolo scorso, in ogni epoca storica, i diversi poteri si sono concentrati fondamentalmente in relazione all'interesse dominante dell'epoca stessa. Ed oggi la concentrazione del potere economico che permette alle grandi società di capitali e ai fondi finanziari transnazionali di competere direttamente con gli Stati sembra realizzare quella che allora sembrò una 'profetica' previsione:

È possibile che il futuro abbia a mostrarci gli organismi economici, che oggi sono rappresentati dalle società per azioni, non solo su base di parità con lo Stato, ma forse anche al suo posto, come forze dominanti dell'organizzazione sociale. Di conseguenza il diritto delle società potrebbe essere considerato come il potenziale diritto costituzionale del nuovo Stato economico, mentre l'attività di impresa sta sempre più assumendo l'aspetto di attività politica economica (Berle, Means 1932, p. 336).

D'altra parte che il potere economico abbia ormai in mano anche le redini della decisione politica appare un dato evidente tanto che si inizia a parlare di un capitalismo *woke* cioè di un capitalismo consapevole del fatto che, se vuole continuare a sopravvivere, deve occuparsi necessariamente anche delle decisioni politiche impegnandosi nelle battaglie per i diritti civili e perseguendo il cosiddetto *politically correct*, pur senza cambiare la propria natura di fondo

il potere enorme e sempre più crescente delle imprese, con la loro influenza sulla politica contemporanea, rappresenta semmai la regressione a un neo feudalesimo, in cui l'autorità politica spetta a chi è economicamente potente piuttosto che alla volontà del popolo (Rhodes 2023, p. 20).

In questo quadro, dunque, la dimensione normativa e la sua genesi all'interno della società va ripensata profondamente, tenendo conto della crisi generalizzata della normatività, superando le logiche del formalismo giuridico e tornando a considerare l'interazione del diritto con ambiti di attività sociale diversi dall'economia. In tal modo sarà anche possibile riportare in primo piano le ragioni della giustizia sociale affinché prevalgano su quelle della giustizia artificiosamente create dal mercato (Streeck 2013).

Bibliografia

- Amato, G., (2022), *Bentornato Stato, ma*, Bologna, Il Mulino.
- Bassanini, F., (2011), I Servizi Pubblici Locali tra Riforma e Referendum, in De Vincenti, C., Vigneri, A., a cura di, *I Servizi Pubblici Locali tra Riforma e Referendum*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli.
- Berle, A.A. Jr., Means, G.C., (1932), *The Modern Corporation and Private Property*, New York, The Macmillan Company (trad. it. (1966) *Società per Azioni e Proprietà Privata*, Introduzione di G. A. Brioschi, Traduzione di G. M. Ughi, Torino, Einaudi).
- Bieler, A., (2021), *Fighting for Water: Resisting Privatization in Europe*, London, Zed Books and Bloomsbury.
- Citroni, G., Giannelli, N. e Lippi, A., (2008), *Chi Governa l'Acqua? Studio sulla Governance Locale*, pref. di R. Bin, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Crouch, C., (2012), *Il Potere dei Giganti. Perché la Crisi non ha Sconfitto il Neoliberalismo*, Roma-Bari, Laterza.
- De Grauwe, P., (2018), *I Limiti del Mercato. Da che Parte Oscilla il Pendolo dell'Economia?*, Bologna, Il Mulino.
- De Vidovich, L., Esposito, E., Farinella, D., Marotta, S., Minervini, D., Mostaccio, F., Podda, A., Spina, F. e Zurru, M., (2022), Acqua. Dalla Gestione Pubblica al Mercato Regolato, in Dagnes, J., Salento, A., a cura di, *Prima i Fondamentali. L'Economia della Vita Quotidiana tra Profitto e Benessere*, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, pp. 231-267.
- Ferrarese, M.R., (2022), *Poteri Nuovi. Privati, Penetranti, Opachi*, Bologna, Il Mulino.
- Francesco, (2015), *Laudato si'*. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune (Consultabile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (Data di accesso: 27 luglio 2024).
- Francesco, (2023), Esortazione Apostolica *Laudate deum*. (Consultabile https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html (Data di accesso: 27 luglio 2024).
- Geagea, D., De Tullio M.F., (2024), Commons-Oriented, but Embodied Enough? De-Constructing Knowledge, Experiences, and Institutions in Naples' Water Commons Project, *International Journal of the Commons*, 18, 1, pp. 188–202.
- Granovetter, M., (2005), The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, *Journal of Economic Perspectives*, 19, 1, pp. 33-50.
- Granovetter, M., (2017), *Società ed Economia. Modelli e Principi*, Milano, EGEA Università Bocconi Editore.
- Hydén, H., (2022), *Sociology of Law as the Science of Norms*, London and New York, Routledge Taylor&Francis Group.

- Iannello, C., (2025), *Lo Stato del potere. Politica e diritto ai tempi della post-libertà*, Milano, Meltemi.
- Irti, N., (2004), *Nichilismo Giuridico*, Roma-Bari, Laterza.
- Irti, N., (2007), *Il Salvagente della Forma*, Roma-Bari, Laterza.
- Lobina, E., Hall, D., (2000), Public Sector Alternatives to Water Supply and Sewerage Privatization: Case Studies, *International Journal of Water Resources Development*, 16, 1, pp. 35–55.
- Marotta, S., (2011), La Depubblicizzazione dei Servizi Idrici. Dalla Municipalizzazione all'obbligo di Esternalizzazione, *Munus. Rivista Giuridica dei Servizi Pubblici*, 1, 1, pp. 177-198.
- Marotta, S., (2014), La Spending Review nei Servizi Pubblici Locali: Necessità di Razionalizzare, Volontà di Privatizzare, *Munus. Rivista Giuridica dei Servizi Pubblici*, 4, 2, pp. 261-268.
- Marotta, S., (2017), Dall'«Adeguatezza della Remunerazione del Capitale Investito» al «Full Cost Recovery»: il Settore dell'Acqua Diventa un Mercato Regolato, *Munus. Rivista Giuridica dei Servizi Pubblici*, 7, 3, pp. 751-762.
- Marotta, S., (2019), *Le Forme dell'Acqua. Economia e Politiche del Diritto nella Gestione delle Risorse Idriche*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Marotta, S., Spina, F., (2020), Civil Society and the Movement for Public Water. Water Management and its Transformation in England and Italy, in Rees Jones I., Barbera F., eds., *The Foundational Economy and Citizenship Comparative Perspectives on Civil Repair*, Bristol, Bristol University Press.
- Marx, K., (1974), *Per la Critica dell'Economia Politica*, Roma, Editori Riuniti.
- Mattei, U., (2013), *Contro Riforme*, Torino, Einaudi.
- Muehlebach, A., (2023), *A Vital Frontier. Water Insurgencies in Europe*, Durham, Duke University Press.
- Ostrom, E., (2006), *Governare i Beni Collettivi*, Venezia, Marsilio.
- Piketty, T., (2014), *Capitale nel XXI Secolo*. Cambridge, MA: The Belknap Press della Harvard University Press.
- Polanyi, K., (2010), *La Grande Trasformazione. Le Origini Economiche e Politiche della nostra Epoca*, Torino, Einaudi.
- Polanyi, K., (2019), *L'Obsoleta Mentalità di Mercato. Scritti 1922-1957*, Cangiani, M., a cura di, Trieste, Asterios Editore.
- Rhodes, C., (2023), *Capitalismo Woke. Come la Moralità Aziendale Minaccia la Democrazia*, Roma, Fazi Editore.
- Sapelli, G., (26 luglio, 2024), L'Autonomismo Vive nelle Subculture del Nord. Le Regioni Vanno Abolite, *Quotidiano del Sud*.
- Severino, E., (2017), *Il Tramonto della Politica. Considerazioni sul Futuro del Mondo*, Milano, Rizzoli.
- Streeck, W., (2013), *Tempo Guadagnato. La Crisi Rinviata del Capitalismo Democratico*, Milano, Feltrinelli.

- Teubner, G., (2005), *La Cultura del Diritto nell'Epoca della Globalizzazione. L'Emergere delle Costituzioni Civili*, Traduzione e cura di R. Prandini, Roma, Armando Editore.
- Teubner, G., (2016), I Rapporti Precari tra Diritto e Teoria Sociale, in *Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici*, 28, 2014/2015, pp. 11-43.
- Zuboff, S., (2019), *Il Capitalismo della Sorveglianza. Il Futuro dell'Umanità nell'Era dei Nuovi Poteri*, Roma, Luiss University Press.